

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

AZIONE COMUNE 2008/749/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 settembre 2008

relativa all'azione di coordinamento militare dell'Unione europea a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EU NAVCO)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma, e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nella risoluzione 1816 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 2 giugno 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha manifestato preoccupazione per la minaccia che gli atti di pirateria e le rapine a mano armata contro navi costituiscono per l'inoltro dell'aiuto umanitario in Somalia, la sicurezza delle rotte marittime commerciali e la navigazione internazionale. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esortato in particolare gli Stati interessati all'uso delle rotte marittime commerciali situate al largo delle coste somale a rafforzare e coordinare, in cooperazione con il governo federale provvisorio (GFP), l'azione volta a scoraggiare gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare. Ha autorizzato, per un periodo di sei mesi a decorrere dall'adozione della risoluzione, gli Stati che cooperano con il GFP i cui nomi siano stati precedentemente comunicati da quest'ultimo al segretario generale delle Nazioni Unite a entrare nelle acque territoriali della Somalia e a utilizzare tutti i mezzi necessari per reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare, conformemente al diritto internazionale applicabile. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha inoltre chiesto agli Stati partecipanti di coordinare tra loro le misure adottate ai sensi delle suddette disposizioni.
- (2) Nelle conclusioni del 26 maggio 2008, il Consiglio ha espresso preoccupazione per l'intensificarsi degli atti di pirateria al largo delle coste somale, che minano gli sforzi umanitari, danneggiano il traffico marittimo internazionale nella regione e contribuiscono alle continue violazioni dell'embargo sulle armi sancito dalle Nazioni Unite. Il Consiglio si è inoltre rallegrato delle iniziative articolate poste in essere da alcuni Stati membri dell'UE per offrire protezione alle navi del Programma alimentare mondiale.

Ha sottolineato la necessità di una più ampia partecipazione della comunità internazionale a questo servizio di scorta, al fine di garantire la fornitura degli aiuti umanitari alle popolazioni somale.

- (3) Il 16 giugno 2008 il Consiglio ha chiesto al segretario generale del Consiglio e alla Commissione di vagliare possibili opzioni per l'attuazione di tutti gli impegni contemplati nelle sue conclusioni del 26 maggio e i modi per contribuire al meglio all'applicazione della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (4) Il 5 agosto 2008 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi per un'azione dell'Unione europea in vista di un contributo all'applicazione della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (5) Occorre che il Comitato politico e di sicurezza (CPS) eserciti il controllo politico sull'azione di coordinamento militare dell'UE a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ne assicuri la direzione strategica e adotti le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25, terzo comma, del trattato sull'UE.
- (6) In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, del trattato sull'UE, le spese operative derivanti dalla presente azione comune, che abbiano implicazioni nel settore militare o della difesa, sono a carico degli Stati membri. Benché la decisione 2007/384/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) ⁽¹⁾, non preveda spese per un'azione di coordinamento militare come quella contemplata dalla presente azione comune, nella fattispecie è opportuno, a titolo eccezionale, che le spese derivanti da tale azione di coordinamento militare siano gestite conformemente alla suddetta decisione.

⁽¹⁾ GU L 152 del 13.6.2007, pag. 14.

- (7) L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'azione di coordinamento militare dell'UE costituisce la stima attualmente più attendibile e lascia impregiudicato l'importo finale che deve essere incluso in un bilancio da approvare in base alle norme fissate nella decisione 2007/384/PESC.
- (8) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca accluso al trattato UE e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente azione comune e non partecipa pertanto al finanziamento dell'azione di coordinamento militare dell'UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Obiettivo

L'Unione europea conduce un'azione di coordinamento militare a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, denominata «EU NAVCO».

Articolo 2

Mandato

1. L'azione di coordinamento militare dell'UE mira, nel perseguire l'obiettivo fissato all'articolo 1, ad apportare un sostegno alle attività degli Stati membri che spiegano mezzi militari nel teatro delle operazioni al fine di facilitarne la disponibilità e l'azione operativa, segnatamente attraverso la creazione di una cellula di coordinamento a Bruxelles, in prosieguo denominata «Cellula di coordinamento dell'UE».
2. Per adempiere a tale mandato, la Cellula di coordinamento dell'UE svolge i compiti indicati nel piano di attuazione approvato dal Consiglio.

Articolo 3

Nomina del capo della Cellula di coordinamento dell'UE

Andrés A. BREIJO CLAÛR è nominato capo della Cellula di coordinamento dell'UE.

Articolo 4

Creazione della Cellula di coordinamento dell'UE

La Cellula di coordinamento dell'UE è ubicata a Bruxelles.

Articolo 5

Piano di attuazione e avvio dell'azione di coordinamento militare dell'UE

1. Il piano di attuazione per EU NAVCO è approvato.

2. L'azione di coordinamento militare dell'UE prende avvio alla data di adozione della presente azione comune da parte del Consiglio.

Articolo 6

Controllo politico e direzione strategica

1. Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio, il controllo politico e la direzione strategica dell'operazione militare dell'UE. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato UE. Tale autorizzazione riguarda segnatamente le competenze necessarie per modificare il piano di attuazione. Riguarda altresì le competenze necessarie per prendere decisioni ulteriori relative alla nomina del capo della Cellula di coordinamento dell'UE. Il Consiglio, assistito dal Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR), conserva i poteri decisionali in ordine agli obiettivi e alla conclusione dell'azione di coordinamento militare dell'UE.

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3. Il CPS riceve periodicamente dal capo della Cellula di coordinamento dell'UE relazioni sulla condotta dell'azione di coordinamento militare dell'UE. Il CPS può, se del caso, invitare il capo della Cellula di coordinamento dell'UE alle sue riunioni.

Articolo 7

Direzione militare

1. Il Comitato militare dell'UE (EUMC) sorveglia la corretta esecuzione dell'azione di coordinamento militare dell'UE condotta sotto la responsabilità del capo della Cellula di coordinamento dell'UE.
2. L'EUMC riceve periodicamente relazioni del capo della Cellula di coordinamento dell'UE. Ove necessario, può invitare il capo della Cellula di coordinamento dell'UE ad assistere alle sue riunioni.
3. Il presidente dell'EUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il capo della Cellula di coordinamento dell'UE.

Articolo 8

Coerenza della risposta dell'UE

1. La presidenza, l'SG/AR, il capo della Cellula di coordinamento dell'UE e gli Stati membri che spiegano mezzi militari nel teatro delle operazioni provvedono allo stretto coordinamento delle rispettive attività per quanto riguarda l'attuazione della presente azione comune.

2. In particolare, gli Stati membri sono invitati ad informare adeguatamente la Cellula di coordinamento dell'UE sulle attività operative che svolgono nel teatro delle operazioni e sulla situazione vigente nella zona, inclusi gli scambi di informazioni con le navi mercantili.

Articolo 9

Relazioni con le Nazioni Unite, l'Unione africana, l'Organizzazione marittima internazionale e gli altri soggetti

1. L'SG/AR, assistito dal rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'Unione africana, in stretto coordinamento con la presidenza e in collegamento con il capo della Cellula di coordinamento dell'UE, agisce in qualità di punto di contatto primario con le Nazioni Unite e l'Unione africana.

2. A livello operativo, il capo della Cellula di coordinamento dell'UE agisce in qualità di punto di contatto con, in particolare, le organizzazioni di armatori, i servizi competenti del segretario generale delle Nazioni Unite, il Programma alimentare mondiale, l'Organizzazione marittima internazionale e la forza marittima «Combined Task Force 150» che agisce nel quadro dell'operazione «Libertà duratura».

Articolo 10

Sostegno agli Stati terzi

1. Il CPS può autorizzare, caso per caso, il capo della Cellula di coordinamento dell'UE ad assicurare, alle stesse condizioni previste per gli Stati membri, il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati terzi che attuano la risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ne abbiano fatto richiesta.

2. A tal fine il capo della Cellula di coordinamento dell'UE è autorizzato a concludere accordi amministrativi e tecnici con le autorità competenti di tali Stati.

Articolo 11

Responsabilità

1. Lo Stato membro che ha distaccato personale presso la Cellula di coordinamento dell'UE è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco, presentati da un membro del personale o che lo riguardano. Spetta allo Stato membro in questione avviare eventuali azioni nei confronti del membro del personale distaccato.

2. Gli Stati membri sono responsabili per eventuali ricorsi formulati da un terzo connessi alle operazioni navali condotte da navi battenti la loro bandiera nel quadro della partecipazione di tali Stati all'attuazione della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 12

Disposizioni finanziarie

1. I seguenti costi comuni dell'azione di coordinamento militare dell'UE sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul reddito nazionale lordo:

— comunicazioni,

— trasporti e spostamenti,

— amministrazione.

2. Il finanziamento dei suddetti costi comuni è gestito dal meccanismo Athena.

3. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'azione di coordinamento militare dell'UE è di 60 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 3, della decisione 2007/384/PESC è fissato al 30 %.

Articolo 13

Comunicazione di informazioni alle Nazioni Unite e ad altre parti terze

1. L'SG/AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze, associate alla presente azione comune, informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'azione di coordinamento militare dell'UE fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio ⁽¹⁾.

2. L'SG/AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze, associate alla presente azione comune, documenti non classificati dell'UE connessi con le deliberazioni del Consiglio in merito all'azione di coordinamento militare e soggetti all'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22).

*Articolo 14***Entrata in vigore e termine**

1. La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. L'azione di coordinamento militare dell'UE termina alla data fissata dal Consiglio ed è oggetto di un riesame al termine del periodo di validità della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
3. La presente azione comune è abrogata alla data di chiusura della Cellula di coordinamento dell'UE, fatta salva l'applicazione delle pertinenti disposizioni della decisione 2007/384/PESC.

*Articolo 15***Pubblicazione**

1. La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Le decisioni del CPS relative alle successive nomine di un capo della Cellula di coordinamento dell'UE saranno parimenti pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER
